



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Giudice Sportivo Territoriale

DECISIONE

Proc. n. 27S/2020 a carico di Federica Antonelli

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Alessandro Aina, Direttore del Golf Club Lecco, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti della Sig.a Federica Antonelli;
- che nel citato rapporto informativo si contesta alla Sig.a Federica Antonelli che, in occasione della manifestazione agonistica dilettantistica "Regionale Golf Lombardia 2020 Unlocked", disputatasi in data 08.08.2020 presso il Golf Club Lecco, avrebbe consegnato uno score non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alla buca 16;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. c) del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 12 mesi alla radiazione.
- che il Giudice Territoriale fissava udienza per il giorno 15 settembre 2020 inviando regolare comunicazione e la proposta di decreto sanzionatorio in atti;
- che all'udienza fissata compariva la Sig.a Federica Antonelli che rendeva dichiarazioni e produceva documentazione, sostenendo l'involontarietà del fatto come risulta dal relativo verbale.

motivi della decisione

Il fatto risulta pacifico in quanto il controllo effettuato dal Direttore del Circolo dà certezza assoluta sull'errore del conteggio dei colpi effettuato dall'incolpata.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

La vicenda, tuttavia, deve essere inquadrata in un contesto di colpevole negligenza e non di dolosa predeterminazione così come risulta da una serie di elementi acquisiti nel processo.

L'incolpata è giocatrice neofita che aveva appena iniziato a giocare in gara; è persona di corporatura molto minuta e la giornata dell'8 di agosto e il fatto che si trattasse di una delle ultime buche del percorso sono compatibili con uno stato di scarsa lucidità da affaticamento così come certificato, in data successiva, dal medico curante.

Il Dott. Aina, Direttore del Circolo, ha peraltro fin da subito indicato la assoluta respiscenza della Sig.na Antonelli con modalità che fanno apparire verosimile che al momento non avesse correttamente memorizzato i propri colpi sulla buca incriminata.

L'abbandono temporaneo del gioco da parte del proprio marcatore e il suo disinteresse per i colpi giocati dalla Antonelli (confermato dal rapporto informativo) hanno certamente impedito all'incolpata di confrontarsi nella ricostruzione dei colpi giocati su quella buca mentre la presenza del Marshall rende improbabile che la giocatrice avesse inteso diminuirsi volontariamente i colpi proprio di fronte al Direttore del Circolo.

Il Giudice deve rilevare, in ogni caso, che la negligenza sulla ricostruzione dei colpi resta un comportamento da stigmatizzare perché influisce in modo evidente sul risultato della gara e perché viola il principio di leale affidamento su cui si basa la competizione golfistica.

Tutto ciò considerato

il Giudice Territoriale visto l'art. 17 comma 1 lett. c) del Regolamento di Giustizia, ritenuto il fatto semplicemente colposo,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

irroga

alla Sig.a Federica Antonelli la **sanzione della squalifica temporanea** per mesi 1 (uno) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 1 (uno).

Milano, 18 settembre 2020

Avv. Federico Sinicato